

IN BREVE n. 039-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NO ALLE TELECAMERE NEGLI SPOGLIATOI AZIENDALI

È vietata l'installazione del sistema di videosorveglianza all'interno degli spogliatoi maschili in uso ai dipendenti in quanto non conforme ai principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza posti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Garante della privacy - Nota numero 392 del 17 settembre 2014

IN ALLEGATO A PARTE - GAR. PRIV. Nota n. 392 del 17.09.2014 (documento 156)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Data di emissione il 16 settembre 2014



IN TEMA DI TASI

Nella babele della Tasi, una cosa appare certa: nessun vincolo di solidarietà proprietario e affittuario dell'immobile in caso di morosità di uno dei due.

Infatti la legge 147/2013 al comma 681 afferma nel caso in cui la unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo (proprietario) e l'occupante (affittuario) sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria.

Se invece l'immobile è di proprietà di più persone o occupato da più inquilini per il comma 671 della stessa legge sussiste il vincolo di solidarietà all'interno della stessa categoria di soggetti passivi (tra comproprietari - tra coinquilini): in caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Rimane da chiedersi quale sia la ratio per cui una tassa sui servizi indivisibili di cui maggiormente gode l'occupante e nel caso di affitto l'inquilino, quest'ultimo sia tenuto a pagare solo una parte irrisoria (dal 10 al 30%, ma in gran parte il 10%)....

DA WASHINGTON ATTACCO ALLE PENSIONI DEGLI ITALIANI

dal sito di Franco Abruzzo presidente Unpit

Il Fondo monetario dà un quadro fosco dell'economia italiana, tratta l'Italia come la Grecia e detta la linea a Matteo Renzi, chiedendo altri sacrifici mostruosi: "Ottenere risparmi significativi sarebbe difficile senza intervenire sulla grande spesa pensionistica". Christine Lagarde ignora che la riforma Fornero consentirà di risparmiare qualcosa come 93 miliardi di euro entro il 2020. Franco Abruzzo, presidente dell'Unpit: "Non si possono varare leggi che incidano retroattivamente sugli assegni d'oro e d'argento costruiti con il versamento di contributi d'oro e d'argento. I politici devono decidersi a sferrare una grande offensiva contro i patrimoni mafiosi, i big del sommerso e gli evasori, che non sono furbetti ma ladri. I soldi sono in questi tre mondi illegali. L'Inps ha l'anagrafe di coloro che percepiscono assegni di invalidità e pensioni sociali, comparti nei quali si annidano truffe a gogò ai danni dello Stato. Vogliamo organizzare delle retate contro i percettori dei regali della partitocrazia e del voto di scambio? Che dire delle pensioni d'oro senza contributi sostanziali di parlamentari e di consiglieri regionali? Che dire delle cartelle esattoriali per 475 miliardi notificate ai contribuenti e non ancora incassate dallo Stato?".

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15553>

DALLA CASSAZIONE

Il consenso informato va sempre espresso

Il fondamento del consenso informato viene configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario.

Corte di cassazione sez. III civile - sentenza numero 19731 del 19 settembre 2014

In particolare:

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili

Sentenza 26973 dell'11 novembre 2008 punti 4.1 e 4.3

4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere

all'espedito del cumulo di azioni.

4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i cd. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.

In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 588 1/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).

I su indicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (articolo 32 Cost., comma 1), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (articolo 32, comma 2 e articolo 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (articoli 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.

Licenziamento disciplinare e per superamento periodo di comportamento: differenze

Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l'esigenza dell'immediatezza del recesso volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all'incolpato, in quello per superamento del periodo di comportamento per malattia la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma deve essere valutata, caso per caso, dal giudice di merito, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.

Corte di cassazione - sentenza numero 19400 del 15 settembre 2014

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO - QUATTRO ORDINI DEI MEDICI AL TAR

E' stato depositato al Tar Lazio il ricorso contro il nuovo codice di deontologia medica dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, Ferrara, Potenza e Milano.

Pertanto per gli iscritti a questi Ordini rimane valido il vecchio codice.

Il nuovo codice era stato approvato nel maggio u.s. dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici a maggioranza.

CON 40 ANNI DI SERVIZIO IL DIRIGENTE MEDICO LASCIA da Sole 24 ore - risposta 3100

D - Sono un dirigente medico di struttura sanitaria complessa, vorrei sapere, alla luce delle novità della legge di conversione del DL 90/2014, se posso andare in pensione all'età di 70 anni. Preciso che sto godendo di un trattenimento in servizio che scadrà il 31 luglio 2015, data in cui cadranno i 40 anni di servizio con un'età anagrafica di 67 anni.

R - Da quanto esposto nel quesito, ritengo che il lettore non possa chiedere di rimanere in servizio fino all'età di 70 anni, in quanto l'articolo 1, comma 5 del DL 90/14, convertito con modificazioni nella legge 114/14, non ha modificato quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 183/2010 (età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) che prevede che «il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al

compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età».

Quindi, a legislazione vigente, il lettore dovrà necessariamente cessare dal servizio al compimento dei 40 anni di servizio effettivo, previsti a 67 anni di età, senza possibilità di permanere in servizio fino a 70 anni di età, avendo precedentemente maturato i 40 anni di servizio effettivo.

EVVIVA LA SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Sempre più difficile essere un buon contribuente...

Dal 1 ottobre pagamenti con F24 solo per via telematica per importi sopra i mille euro!

Tasi, il labirinto del prelievo negli oltre 5mila Comuni che hanno deliberato in tempo per i pagamenti in ottobre e con incognita da 100mila aliquote. Dall'incrocio fra Tasi e Imu ci sono poi 200mila variabili nei calcoli.

Questa è la semplificazione fiscale!

Perché, seppur previsto nella legge di stabilità 2014, il precompilato non viene fatto dagli enti impositori? Troppo oneroso e facili gli errori...ci pensi il contribuente! Salvo poi sanzionarlo.

La nuova tassa-fantasia ha bisogno di una bussola...ma speriamo anche che il commercialista, che peraltro si fa pagare, non sbagli.

Si infatti bisogna ricorrere al commercialista non solo per la complicazione dei calcoli, ma anche perché i pagamenti oltre i mille euro vanno fatti on line.

AGENZIA ENTRATE - NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO CON F24

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, ricorda che dal 1° ottobre 2014 vi saranno ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24 (così come introdotti dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).


In particolare, è previsto che:

a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Inoltre, la circolare fornisce alcuni chiarimenti con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. n. 27E del 19.09.2014
(documento 157)**



Ma è questa la semplificazione fiscale promessa?

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESA PER ADDETTI ALLA ASSISTENZA PERSONALE

Domanda

Mia suocera ha la necessità di assumere una badante, pagandola inizialmente lei, poi aiutata dai figli. E' possibile detrarre la spesa e, se sì, come va ripartita?

Risponde G.Mingione

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*, del Tuir). La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate all'articolo 12 del Tuir (tra cui rientrano i genitori), indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente a carico. La detrazione non spetta se il reddito del contribuente è superiore a 40mila euro. L'importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.100 euro e deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza; qualora siano invece più contribuenti a sostenere le spese per assistenza con riferimento a uno stesso familiare, tale importo dovrà invece essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto.

LIMITI ALLE RETRIBUZIONI E AI TRATTAMENTI DI PENSIONE

La circolare n. 3 del 18 marzo 2014 del Dipartimento delle Funzione pubblica fornisce indicazioni e chiarimenti in materia di limite alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotti dalla Legge 147/2013. La circolare chiarisce che il tetto massimo remunerativo (Euro 311.658,53) si applica dal 1 gennaio 2014 e che il cumulo riguarda anche i trattamenti pensionistici a carico degli Enti Previdenziali privatizzati fra cui è ricompreso l'Enpam.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Circ. n. 3 del 18.03.2014 (documento 158)

NB - La circolare ricorda anche che ai soggetti titolari di trattamento di pensione ex art. 1 comma 489 della legge di stabilità 2014 (titolari di pensione erogata da enti pubblici come da elenco Istat) non possono essere conferiti incarichi professionali.


CAOS TASI - NIENTE SANZIONI PER VERSAMENTI A COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI COMPETENZA

Nel caos fiscale, in particolare in area Tasi o Imu, per versamenti nei termini dovuti ma con codice errato il comune interessato non può pretendere sanzioni o interessi, perché la legge impone al comune che ha incassato la somma di riversarla alla amministrazione competente (art. 13 DLgs 471/1997 e Legge 147/2013 art.1 comma 722).

Decreto legislativo 471/1007

Art. 13. - Ritardati od omissi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.




2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*

Legge 147/2013

Art. 1 comma 722



A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, *deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite*. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

CAOS FISCALE - PERCHE' F24 SOLO ON LINE ?

Giustificazione del pagamento on line dell'F24, finora richiesto solo a imprese e lavoratori autonomi, sarebbe un presunto risparmio delle spese di riscossione...

Però quanti cittadini dovranno ricorrere a Caf e commercialisti con aggravii di spesa personale?

Quanti poi ricorreranno alla compilazione di più F24 (e allora il presunto risparmio?...)?

Questo è il rispetto verso il contribuente? Questa è la semplificazione fiscale?

CAOS TASI - COMMERCIALISTI IN CONFUSIONE...

Da Italia Oggi di Giovedì 25 settembre 2014: «Commercialisti nel caos per le detrazioni Tasi. Persi tra oltre 16mila delibere e 10mila regolamenti comunali, i professionisti, a cui in queste ore si stanno rivolgendo i contribuenti, sono chiamati a un estenuante lavoro di interpretazione delle decisioni municipali, Per individuare l'aliquota correttamente applicabile (sono migliaia le possibili combinazioni tra Tasi e l'Imu, sia per le abitazioni principali che per le seconde case), ma anche per stabilire in quali casi si abbia diritto alle detrazioni fissate dai Comuni».

Questa è la semplificazione fiscale e il patto di alleanza col contribuente?